

Pescara, 29 aprile 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 60/11

1) ISTANZE DI MEDIAZIONE - CHIARIMENTI

In considerazione delle reiterate richieste di chiarimenti pervenute alla Segreteria della Camera di Conciliazione Forense, si precisa che l'istanza di mediazione deve essere redatta in conformità alla previsione del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. N. 28/10. L'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa deve essere fatta **in forma sintetica**, limitandosi a porre attenzione alla corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di mediazione e quello della domanda da proporre nell'eventuale giudizio, al fine di rispettare la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D. Lgs.n. 28/2010.

Tutt'al più, nell'istanza potranno essere **sommariamente** indicati gli elementi utili da fornire al mediatore ai fini della conciliazione

2) MEDIAZIONE – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ASSISTENZA ALLE PARTI

Si porta a conoscenza degli iscritti che il C.d'A. dell'Organismo di Mediazione, nella seduta del 14.04.11, ha deliberato di invitare gli iscritti all'Albo degli avvocati a comunicare alla Segreteria della Camera di Conciliazione Forense (tel. e fax 085/4503418 – email: conciliazioneforensepescara@gmail.com), **entro e non oltre il 15 maggio p.v.**, l'eventuale disponibilità ad assistere le parti evocate in mediazione aventi i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo l'incompatibilità di tale incarico con possibili incarichi dalla parte assistita per il periodo di due anni successivi alla definizione della mediazione.

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campli

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis